

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Dott. Comm. Leopoldo Varriale..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Ferruccio AulettaMembro designato dalla Banca d'Italia
(estensore)
- Prof.ssa Marilena Rispoli Farina Membro designato dal Conciliatore
Bancario Finanziario
- Avv. Roberto Manzione Membro designato da Confindustria di
concerto con Confcommercio,
Confagricoltura e Confartigianato

nella seduta del 26.10.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Con nota del 23.4.2010 il reclamante – a seguito di una missiva della banca che gli intimava il pagamento, in qualità di fideiussore, dell'esposizione debitoria derivante da un affidamento concesso ad una società e poi revocato – comunicava all'intermediario di non aver mai prestato garanzia personale a favore del predetto ente.

La banca non riscontrava il reclamo.

Col ricorso osserva il ricorrente che la diffida della banca gli è stata inviata non già nella qualità di vice Presidente e Amministratore delegato della società bensì “quale persona fisica” e al suo domicilio; aggiunge che la missiva non risulta trasmessa al legale rappresentante della società e che la Centrale dei Rischi della Banca d'Italia attesta “che già dal settembre 2009 il sottoscritto, in proprio, risulta garante fino ad € 260.000,00 della società citata”. Chiede, dunque, all'Arbitro Bancario Finanziario di “avere finalmente riscontro alla [...] richiesta del 23.4.2010” e affinché la banca “dimostri attraverso quali documenti il [suo] nome è stato iscritto in C.R. provvedendo alla immediata cancellazione da tale banca dati”. Chiede, infine, “che venga censurato, da parte dell'Arbitro, il comportamento scorretto dell'Istituto di credito”.



Eccepisce l'intermediario che, avendo il ricorrente indirizzato il reclamo del 23.4.2010 ad altra Banca del Gruppo, non risulta soddisfatto il requisito di procedibilità costituito dalla preventiva proposizione del reclamo. Espone poi che, con comunicazione del 25.8.2010, aveva invitato il ricorrente presso i propri locali al fine di fargli prendere visione dell'originale dell'atto di fideiussione. Aggiunge che è "ormai cessata la materia del contendere". La società affidata, infatti, "ha medio tempore ripianato la propria posizione debitoria [...] cosicché la questione concernente il rilascio apparente od effettivo della fideiussione ha perso d'interesse". Ritiene quindi che "alla controdeducibile banca non possano muoversi rilievi" e che "ogni controversia in merito alla contestata sottoscrizione della fideiussione debba necessariamente risolversi in virtù della cessazione del rapporto sottostante, che ha estinto la garanzia".

DIRITTO

Non sussiste ragione di improcedibilità per difetto di previo reclamo: l'eccepiente neppure contesta che, sebbene la proposizione del mezzo non abbia direttamente investito la competente articolazione del Gruppo bancario interessato, tuttavia il reclamo sia successivamente pervenuto nel perimetro di sua spettanza, così realizzando lo scopo al quale la relativa previsione normativa è intesa.

Né rileva che il contenuto del reclamo non abbia selettivamente anticipato pure la pretesa alla "cancellazione" del dato trattato in maniera asseritamente indebita dall'intermediario: è opinione condivisa che non in termini di identità tra domande anticipate in sede di reclamo e quindi proposte in sede di ricorso debba valutarsi positivamente la procedibilità di quest'ultimo, rimanendo sufficiente la riconducibilità delle pretese che vi risultano infine presentate al nucleo storico di una vicenda, questa sì univocamente determinata già in fase di reclamo.

Tanto premesso, il Collegio deve accordare, in ragione del *chiesto*, un corrispondente *pronunciato*, e perciò deve essere interpretato il bisogno attuale di tutela qui invocato: quest'ultimo appare, allora, soltanto quello dichiarativo dei diritti del ricorrente ulteriormente connessi al suo avvenuto censimento in C.R. quale garante di altrui obbligazioni per l'importo di € 260.000,00, e pure all'esito della estinzione dell'obbligazione principale.

L'intermediario non ha proceduto alla contestazione specifica dell'assunto fondamentale del ricorrente: che questi, cioè, non abbia mai fatto spendita, nell'ambito del rapporto *ante litem* coll'intermediario, della sua qualità personale. Dunque, rimane incontestato (che è cosa necessariamente diversa dall'emergenza positiva del dato e però sufficiente alla determinazione dell'Arbitro) che il trattamento dei dati personali del ricorrente (qui agente *uti singulus* e non già nella qualità funzionale viceversa ipoteticamente spesa nel corso del rapporto coll'intermediario) sia avvenuto, a proposito del censimento in C.R., in difetto (almeno) di informazione preventiva.

Il carattere *non iure* di questo trattamento rimane tale pur considerando l'apparente assenza di ogni conseguenza pregiudizievole (oggetto comunque alieno dal presente procedimento in assenza di domanda apposita) e l'intervenuta estinzione dell'obbligazione principale la cui prestazione di garanzia risultava censita presso C.R., a proposito della quale circostanza basti invocare qui il diritto alla cancellazione accordato dal Codice della privacy (art. 7) esplicitamente con riguardo altresì a quei dati, quali quelli del genere che interessa adesso, "di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi".



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Pertanto, deve essere dichiarato il diritto personale del ricorrente alla cancellazione dei dati trattati dall'intermediario in violazione di legge.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara il diritto del ricorrente alla cancellazione dei dati personali trattati in violazione di legge.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI